

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO

Si rende noto che , ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, a partire dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale è esteso a tutto il personale scolastico.

A tutto il personale DOCENTE e ATA dell'I.C Pescara 9

Al sito WEB scuola

OGGETTO: Obbligo Vaccinale del personale scolastico (DL 172/2021)

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico che , in data 24.11.2021, il Governo ha approvato il Decreto-Legge n. 172/2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" che prevede, fra le altre cose, l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico , a partire dal 15 dicembre 2021 (art 2 del DL 172/2021). Il Ministero dell'Istruzione , con nota 1889 del 7/12/2021, avente per oggetto "Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi" si è espresso sull'argomento come riportato di seguito sinteticamente .

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (vale a dire le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute (come precisato nella nota MI prot. n. 1889 del 07.12.2021, l'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e la terza dose di richiamo è ora di 5 mesi).

Dal 15 dicembre 2021, la vaccinazione costituisce dunque requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di tutto il personale scolastico, dirigenti scolastici, docenti e personale ATA; l'obbligo si applica sia al personale a tempo determinato che indeterminato.

La circolare del Ministero specifica che sembra essere escluso dall'obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica i termini di validità delle certificazioni verdi. Dal 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora ridotta a nove mesi (prima erano 12 mesi).

Per quanto concerne il personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola, la nota del Ministero prevede di non estendere ad esso l'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del suddetto personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, la nota del ministero rimanda alla sezione "Io torno a scuola" del sito istituzionale del Ministero .(<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>). Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora appartenenti a personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia ... L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2". La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai Dirigenti scolastici che devono acquisire le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

La nota del Ministero 1889/2021 precisa che saranno fornite, da parte del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, le indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, altrimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico deve invitare immediatamente l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Per il lasso temporale di cinque giorni la nota del Ministero prevede, in via transitoria, che detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, comunica immediatamente per iscritto al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisa Giansante

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993